

13 gennaio 2009

SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel o decorrenti dal mese di **gennaio**:

- **Dichiarazioni di intento anno 2009**
- **Aumento dell'aliquota contributiva INPS gestione separata**
- **Riduzione della deducibilità delle spese per alberghi, bar e ristoranti**
- **Comunicazione della disponibilità a prestare assistenza fiscale ai dipendenti**
- **Ravvedimento omesso o insufficiente versamento saldo ICI 2008 e acconto imposta sostitutiva rivalutazione del TFR**
- **Dichiarazione CONAI**
- **Ravvedimento omesso o insufficiente versamento in acconto IVA 2008**
- **Richiesta del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo**
- **Istanza di cancellazione dal Registro imprese**
- **Registrazione dei contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro**
- **Presentazione degli elenchi INTRASTAT annuali**
- **Contributo annuale per l'iscrizione al Registro dei revisori contabili**
- **Dichiarazione annuale per i soggetti autorizzati al pagamento del bollo in modo virtuale**
- **Dichiarazione annuale dei documenti informatici soggetti a imposta di bollo**

Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza o di decorrenza, le fonti normative di riferimento e le principali modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.

Cordiali saluti



Mario Difino



Alberto Fiore

Allegato

09Info01

1.1.2009	Dichiarazioni di intento anno 2009
-----------------	-------------------------------------------

Decorre il termine per l'invio delle dichiarazioni d'intento relative all'anno 2009 da parte dei soggetti che intendono acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA in qualità di esportatori abituali.

Tali soggetti devono consegnare o spedire al fornitore la dichiarazione di intento *anteriamente all'effettuazione dell'operazione* (art. 1, D.L. 29.12.1983, n. 746). Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

La dichiarazione può riguardare più operazioni da effettuare tra le parti nello stesso anno e deve essere numerata e annotata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore in apposito registro, o in un'apposita sezione dei registri fatture emesse o corrispettivi, entro 15 giorni rispettivamente dall'emissione e dal ricevimento.

Il fornitore o prestatore ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta non avendo preventivamente ricevuto valida dichiarazione d'intento è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta oltre al pagamento dell'imposta stessa (art. 7, D.Lgs. 471/1997). ▲

1.1.2009	Aumento dell'aliquota contributiva INPS gestione separata
-----------------	------------------------------------------------------------------

Decorre l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per i *lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, gli associati in partecipazione e gli incaricati alle vendite a domicilio*, iscritti alla *gestione separata* di cui all'art. 2, c. 26, L. 335/1995, **non assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie ai sensi dell'art. 1, c. 79, L. 24.12.2007, n. 247 (v. *Informazioni fiscali 6.2.2008*).

Pertanto, per i compensi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'aliquota contributiva complessiva, compresa quella integrativa dello 0,72% per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, è pari al 25,72%.

Come precisato dalla Circ. INPS 17.1.2008, n. 8, per i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, assimilati al reddito da lavoro dipendente, le somme corrisposte entro il 12 gennaio e riferite all'anno precedente si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. criterio di cassa allargata). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2009 riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2008 sono soggetti all'aliquota contributiva del 24,72% in vigore nel 2008.

Resta invariata la ripartizione dell'onere contributivo tra percipiente ed erogante, stabilita come segue:

- collaboratori e incaricati alle vendite a domicilio: 1/3 e 2/3
- associati in partecipazione: 45% - 55%
- lavoratori autonomi: rivalsa pari al 4% del compenso.

Per i soggetti titolari di *pensione diretta* o di *altri redditi soggetti a contribuzione obbligatoria* l'*aliquota contributiva* resta fissata al 17%. ▲

1.1.2009	Riduzione della deducibilità delle spese per alberghi, bar e ristoranti
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------

Decorre la riduzione al 75 per cento della deducibilità delle spese relative a *prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande*, ai sensi dell'art. 83, commi 28-*quater* e 28-*quinquies*, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 che ha modificato l'articolo 54, comma 5 del TUIR, concernente la determinazione del *reddito di lavoro autonomo* e l'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico, concernente la determinazione del *reddito d'impresa*.

Per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare, la disposizione di cui sopra entra in vigore a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

La limitazione della deducibilità si applica ai costi sostenuti a decorrere dai periodi d'imposta sopra indicati, individuati secondo le regole proprie delle rispettive categorie reddituali:

- criterio di competenza per le imprese (ultimazione del servizio)
- criterio di cassa per i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda il *reddito d'impresa*, poiché la norma fa salve le disposizioni dei precedenti commi dell'articolo 109, si deve ritenere che il limite del 75 per cento non costituisca una deroga agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione di tale tipologia reddituale, ma rappresenti il *limite massimo* di deducibilità delle spese in esame.

La limitazione della deduzione al 75 per cento opera, in analogia a quanto chiarito in tema di lavoro autonomo (vedi oltre), anche per le spese di cui sopra che si configurano quali costi di rappresentanza in relazione alle finalità per cui dette spese sono sostenute, sempreché le stesse possano essere comunque ammesse in deduzione, alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 108, comma 2, del TUIR.

Dalla limitazione al 75 per cento restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte

effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dagli articoli 54, comma 6 e 95, comma 3, TUIR.

In materia di *reddito di lavoro autonomo*, il previgente articolo 54, comma 5, del TUIR già poneva un tetto alla deducibilità di tali spese, per l'ipotesi in cui le stesse fossero sostenute direttamente dal professionista. In particolare, la deduzione era consentita nel limite del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

A seguito della riformulazione del richiamato comma 5, è previsto un *ulteriore limite di deducibilità*, in quanto si stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – *purché inerenti all'attività artistica o professionale* – rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75 per cento, anziché del 100 per cento, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Pertanto, l'ammontare del 2 per cento dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75 per cento dei costi sostenuti, nell'esercizio dell'arte o della professione, per le prestazioni in questione (in pratica, occorre calcolare il 75 per cento del costo relativo, che risulta deducibile entro il limite del 2 per cento dei compensi).

Come precisato dalla Circ. Min. 53/2008, la disposizione che limita al 75 per cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa è sostenuta. Pertanto, tale limitazione si applica anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza. Come è noto, nel quadro delle regole sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza sono oggetto di una disciplina fiscale specifica, contenuta nel comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, che ne consente la deducibilità nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo sostenuto per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, deducibile entro il limite teorico del 75 per cento, nel caso in cui si configuri come spesa di rappresentanza deve rispettare anche *l'ulteriore limite dell'1 per cento* dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (in pratica, occorre calcolare il 75 per cento del costo relativo, che risulta deducibile entro il limite dell'1 per cento dei compensi).

Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal lavoratore autonomo in occasione della *partecipazione a convegni, congressi e simili* dovranno essere assunte nella misura del 75 per cento e saranno ammesse in deduzione, ai sensi del medesimo comma 5 dell'articolo 54, nel limite del 50 per cento (in pratica, occorre calcolare il 50 per cento del 75 per cento del costo relativo).

Le modifiche introdotte dal D.L. 112/2008 non riguardano le spese di vitto e alloggio *sostenute dal committente* per conto del lavoratore autonomo e da questi addebitate in

fattura, le quali restano quindi interamente deducibili. In tal caso infatti, non si applicano né il limite del 2 per cento dei compensi, né il limite di deducibilità del 75 per cento delle spese. ▲

15.1.2009	Comunicazione della disponibilità a prestare assistenza fiscale ai dipendenti
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Scade il termine per la comunicazione ai dipendenti dell'eventuale disponibilità del datore di lavoro a prestare loro l'assistenza fiscale relativa al Mod. 730/2009 (art. 17, D.M. 31.5.1999, n. 164). ▲

15.1.2009	Ravvedimento omesso o insufficiente versamento saldo ICI 2008 e acconto imposta sostitutiva rivalutazione del TFR
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scade il termine per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dei tributi sopra indicati, con applicazione della sanzione ridotta nella misura del 2,5% (pari a un dodicesimo del 30%), oltre agli interessi legali nella misura del 3% annuo, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997. Il termine di versamento di tali tributi è scaduto il 16.12.2008 (vedi *Informazioni fiscali 10.12.2008*). La misura della sanzione ridotta, in precedenza pari al 3,75%, è stata modificata dall'art. 16, c. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185. Si segnala che il D.L. 185/2008 deve essere convertito entro il 28.1.2009.

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

20.1.2009	Dichiarazione CONAI
------------------	----------------------------

Scade il termine di presentazione della dichiarazione dell'eventuale variazione della classe di appartenenza in relazione agli adempimenti periodici (annuale, trimestrale, mensile) rispetto all'anno solare precedente da parte dei produttori e degli importatori di imballaggi. Entro la stessa data scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 2008 da parte delle imprese che per l'anno precedente hanno dichiarato un contributo ambientale non superiore a Euro 310 per singolo materiale.

Ulteriori informazioni circa la periodicità, le scadenze e la modulistica relative alle dichiarazioni CONAI sono reperibili sul sito Internet www.conai.org. ▲

28.1.2009	Ravvedimento omesso o insufficiente versamento in acconto IVA 2008
------------------	---------------------------------------------------------------------------

Scade il termine per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto

IVA 2008, con applicazione della sanzione ridotta nella misura del 2,5% (pari a un dodicesimo del 30%), oltre agli interessi legali nella misura del 3% annuo, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997. La misura della sanzione ridotta, in precedenza pari al 3,75%, è stata modificata dall'art. 16, c. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185. Si segnala che il D.L. 185/2008 deve essere convertito entro il 28.1.2009.

Il termine di versamento dell'acconto IVA è scaduto il 29.12.2008 (vedi *Informazioni fiscali 10.12.2008*).

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

28.1.2009	Richiesta del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Decorre il termine per presentare telematicamente la richiesta per usufruire del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 280-283. L. 27.12.2006, n. 296 (*Legge Finanziaria 2007*).

Il credito d'imposta spetta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, elevata al 40 per cento per i costi riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione per i periodi successivi.

Le spese riferibili alle attività di ricerca e sviluppo avviate successivamente al 28 novembre 2008 devono essere sostenute, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre 2009.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica, avvalendosi del formulario approvato con Provvedimento Agenzia Entrate 29 dicembre 2008, a decorrere dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 e, per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, entro e non oltre le ore 24:00 del 27 febbraio 2009.

La fruizione del credito d'imposta è ammessa solo a seguito del nulla osta rilasciato telematicamente dall'Agenzia delle entrate in ragione delle disponibilità finanziarie stanziare e dell'ammontare complessivo delle richieste degli aventi diritto, considerate in base all'ordine cronologico di presentazione. ▲

30.1.2009 Istanza di cancellazione dal Registro imprese

Le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2008 non sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione al Registro imprese a decorrere dall'anno solare 2009 se la relativa istanza di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio (art. 4, D.M. 11.5.2001, n. 359). ▲

30.1.2009 Registrazione dei contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Scade il termine per la registrazione dei contratti di locazione e per il versamento dell'imposta di registro relativa, nonché per il solo versamento dell'imposta di registro annuale per le annualità successive alla prima aventi decorrenza 1° gennaio 2009.

Per i contratti che hanno decorrenza diversa, il termine di registrazione e versamento scade entro trenta giorni ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 16.4.1986, n. 131. Il termine di versamento delle annualità successive alla prima scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'annualità precedente. ▲

31.1.2009 Presentazione degli elenchi INTRASTAT annuali

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi *annuali* delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2008 per importi non superiori rispettivamente a Euro 40.000 e a Euro 180.000 (art. 1, c. 5, D.P.R. 7.1.1999, n. 10). ▲

31.1.2009 Contributo annuale per l'iscrizione al Registro dei revisori contabili

Scade il termine di versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2009 da parte degli iscritti al Registro dei revisori contabili, previsto dall'art. 8, L. 13.5.1997, n. 132, mediante conto corrente postale 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (valido per tutto il territorio nazionale).

L'attestazione di versamento *non* deve essere inviata né al Ministero della Giustizia, né al predetto Istituto. Scade il termine di versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2008 di Euro 25,82 da parte degli iscritti al Registro dei revisori contabili, previsto dall'art. 8, L. 13.5.1997, n. 132, mediante conto corrente postale 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (valido per tutto il territorio nazionale). I bollettini precompilati inviati dall'Istituto dei Revisori Contabili comprendono anche l'importo aggiuntivo di Euro 1,02 a titolo di rimborso del costo del servizio di produzione e trasmissione dei bollettini stessi, per un importo complessivo di Euro 26,84.

L'attestazione di versamento *non* deve essere inviata né al Ministero della Giustizia, né al predetto Istituto. ▲

31.1.2009	Dichiarazione annuale per i soggetti autorizzati al pagamento del bollo in modo virtuale
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Scade il termine per la presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa (art. 15, D.P.R. 26.10.1972, n. 642) da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in modo virtuale. ▲

31.1.2009	Dichiarazione annuale dei documenti informatici soggetti a imposta di bollo
------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Scade il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate della comunicazione consuntiva del numero dei documenti informatici formati nell’anno precedente, distinti per tipologia, ai sensi dell’art. 7, D.M. 23.1.2004 (vedi *Informazioni fiscali 30.8.2004*). La dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi di versamento del saldo dell’imposta e dell’acconto per l’anno in corso. ▲

* * *

09Info01

MD/AF

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L’elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.